

Prima Traccia Parere Civile Esame Avvocato 2016

Nel corso della seconda lezione di equitazione all'interno del maneggio della società ALFA il piccolo Tizio, figlio dei signori Beta, viene disarcionato dal cavallo e cade rovinosamente a terra. Condotto al pronto soccorso e sottoposto al controllo radiografico, al piccolo viene diagnosticata una forte contusione al posto destro e applicato un tutore mobile per la durata di 20 giorni poichè, tuttavia, anche decorso tale periodo il bambino continua a lamentare una evidente sintomatologia dolorosa e non riesce a muovere la mano, i signori Beta lo fanno visitare da uno specialista che dopo aver effettuato una radiografia in una diversa proiezione ravvede dell'esistenza di una frattura (non evidenziata al momento della visita al pronto soccorso) che, a causa del tempo ormai trascorso non può più consolidarsi se non attraverso un intervento chirurgico da effettuare quanto prima. Malgrado l'intervento chirurgico venga eseguito a regola d'arte, con conseguente immobilizzazione dell'arto per i successivi 45 giorni anche dopo le sedute di riabilitazione (protattesi per i successivi 60 giorni) il piccolo riporta un'invalidità del 6%. I signori Beta si recano quindi da un legale e dopo aver esposto i fatti sopra detti aggiungono: che il cavallo montato dal piccolo Tizio aveva già mostrato, fino dall'inizio della lezione, evidenti segni di nervosismo, tanto che l'istruttore era già intervenuto due volte per calmarlo; che, al momento dell'iscrizione del proprio figlio al corso, la società ALFA aveva fatto loro sottoscrivere una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per i danni derivanti dalla pratica sportiva; che, ove fortemente diagnosticata, la frattura avrebbe potuto consolidarsi senza la necessità di ricorrere all'intervento chirurgico; che, per l'intervento chirurgico e per la successiva riabilitazione (effettuati entrambi in strutture private a causa dell'urgenza) aveva dovuto sostenere la complessiva spesa di euro 10.000. Il candidato avente le vesti dei difensori dei signori Beta, rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando le azioni più idonee a tutelare le ragioni dei suoi assistiti.

Svolgimento Prima Traccia Parere Civile Esame Avvocato 2016

La risoluzione del caso in esame involge una serie di problematiche che vanno preliminarmente affrontate.

Occorre, innanzitutto, premettere brevi cenni alla previsione codicistica della responsabilità civile per poi giungere all'analisi ed al raffronto di due norme specifiche: l'art. 2050 e l'art. 2052 del Codice Civile, entrambi riguardanti ipotesi di responsabilità oggettiva.

Il nostro ordinamento giuridico prevede una clausola generale di responsabilità civile riconducibile all'art. 2043 c.c. Questa norma introduce un sistema non tipizzato dell'illecito civile, prevedendo che qualunque fatto doloso o colposo in grado di arrecare un danno ingiusto obblighi al risarcimento del danno. Elementi essenziali, pertanto, alla integrazione della fattispecie sono quello oggettivo, rappresentato dal danno ingiusto, quello soggettivo, ossia il dolo o la colpa, ed, infine, il nesso causale tra evento e danno. Ma ci sono delle ipotesi previste dalla legge in cui è assente l'elemento soggettivo e che si riconducono, quindi, alla previsione di una responsabilità soggettiva. Tali sono le ipotesi disciplinate dagli artt. 2050 e 2052 del Codice.

L'art. 2050 c.c. rubricato responsabilità per l'esercizio di attività pericolose contempla l'obbligo di risarcimento dovuto da colui che provoca un danno esercitando un'attività pericolosa. Invece l'art. 2052 c.c. prevede l'ipotesi di risarcimento dei danni in capo al proprietario dell'animale che lo ha cagionato.

Tali due norme sono state oggetto di attenta analisi da parte della Suprema Corte di Cassazione, che nel corso degli anni, ha approfondito l'ipotesi di danni occorsi nell'espletamento dell'attività di maneggio.

Il Supremo Consesso si è espresso più volte per dirimere la controversia in ordine a quale regime giuridico sia assoggettabile il proprietario del maneggio nell'ipotesi in cui i suoi allievi avessero subito dei danni.

E' bene sottolineare che la differenza tra le due ipotesi di responsabilità oggettiva previste dalle norme summenzionate risiede nella diversa prova liberatoria che il responsabile può fornire. Nel caso dell'esercizio dell'attività pericolosa, il proprietario del maneggio dovrà fornire la prova di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno. Nel caso disciplinato dall'art. 2052 c.c. il proprietario dell'animale potrà invocare solo il caso fortuito.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha fornito delle indicazioni con la sentenza n. 7093 del 9 aprile 2015. Gli ermellini hanno chiarito che “ *il giudice chiamato a stabilire se sussista la responsabilità civile del gestore d’una scuola d’equitazione, deve innanzitutto stabilire se tale attività possa qualificarsi “pericolosa” ai sensi dell’art. 2050 c.c.: in caso affermativo l’assoggetterà alle previsioni di tale norma; in caso negativo valuterà se sia applicabile la diversa presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c.*”. La Suprema Corte ha precisato inoltre che : “*Questa Corte ha da molto tempo suggerito, al riguardo, una massima di esperienza quale criterio orientativo per la soluzione dei casi pratici: ovvero quella consistente nel presumere che, di norma, impartire lezioni di equitazione a fanciulli o principianti comporta pericoli che non sussistono quando gli allievi sono esperti; con la conseguenza che la prima attività (impartire lezioni a principianti) sarebbe pericolosa, la seconda (impartire lezioni ad esperti) non lo sarebbe.*”

Il Supremo Consesso è intervenuto, poi, con la sentenza del 21 novembre 2015 n. 24211 dove ha definitivamente chiarito che “*Il gestore di un maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti, adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione da parte di allievi, risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., dei danni riportati dai partecipanti qualora siano cavallerizzi principianti o inesperti*”.

Alla luce della pacifica giurisprudenza testè richiamata sembra chiaro che il caso in esame rientra tra le ipotesi previste dall’art. 2050 c.c.

L’esame della fattispecie che ci occupa prevede l’analisi anche di altri profili di responsabilità: la negligenza medica nell’effettuare la diagnosi. In questo caso le norme giuridiche da richiamare sono gli artt. 1176, 1218, 1223, 2236 e 2697 Codice Civile, riguardanti l’adempimento della prestazione da parte del medico.

Anche in questo caso si è espressa la Corte di Cassazione che con la sentenza della III sezione del 13.04.2015 n. 7354 ha stabilito che “*In tema di responsabilità contrattuale medico-sanitaria, il nesso causale fra il comportamento del medico e l’evento dannoso va ritenuto esistente in ogni caso in cui il medico sia incorso nell’inadempimento degli obblighi a suo carico ed il danno verificatosi costituisca conseguenza probabile, pur se non certa, di quegli inadempimenti*”.

Pertanto, alla luce delle considerazioni testè svolte si può affermare che i signori Beta possono agire in giudizio contro la Società Alfa proprietaria del maneggio ai sensi dell’art. 2050 c.c., in quanto

responsabile della caduta e della conseguente frattura procurata al piccolo Tizio, allievo principiante. La società non ha adottato le misure idonee ad evitare il danno, posto che il cavallo su cui montava il piccolo aveva già manifestato segni di irrequietezza e, quindi, appariva anche ai meno qualificati inidoneo ad essere utilizzato da un allievo non esperto. Inoltre, la famiglia Beta potrà chiedere l'ulteriore danno all'azienda ospedaliera responsabile dell'errore diagnostico. La mancata individuazione tempestiva della frattura ha impedito che venissero adottate le cure immediate ed idonee ed ha comportato il permanere di una invalidità permanente in capo al piccolo Tizio.

avv. Ida Melillo

Seconda Traccia Parere Civile Esame Avvocato 2016

Caio è un giovane molto ben voluto nel piccolo paese in cui vive nel dicembre del 2005 riceve in donazione dall'amico Sempronio un piccolo appezzamento di terreno, successivamente nel maggio del 2008 acquista un piccolo appartamento con denaro dell'amico Mevio. Nel febbraio del 2016 Caio riceve la visita di Tizio, figlio e unico erede di Mevio, deceduto nel 2010, che gli rappresenta la propria intenzione di rivendicare la proprietà del predetto terreno lasciategli in eredità da Mevio, nonché di ottenere la restituzione della somma di euro 50.000 pari al prezzo dell'appartamento acquistato con denaro dello stesso Mevio a sostegno della prima pretesa Tizio sostiene che Caio non possa vantare alcun titolo sul terreno non potendo considerarsi tale la donazione di cui il predetto aveva beneficiato nel dicembre 2005 dal momento che il disponente Sempronio non era titolare di alcun diritto sul bene donato. Quanto alla seconda pretesa lo stesso rappresenta che l'acquisto del predetto appartamento con denaro di Mevio avesse realizzato una donazione di denaro di non modico valore che doveva considerarsi nulla per aver rivestito la forma prescritta dalla legge. Caio che vive dalla data della prima donazione (peraltro immediatamente trascritta) aveva goduto direttamente del terreno adibendolo a orto, preoccupato per quanto rappresentatogli da Tizio, si rivolge ad un legale, al quale dopo aver riferito i fatti per come sopra descritti, ribadisce di non aver mai saputo che il terreno donatogli da Sempronio fosse, in realtà di proprietà di Mevio.

Il candidato assunto le vesti del legale di Caio , rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando la linea difensiva più idonea a tutelare le ragioni del proprio assistito.

Svolgimento Seconda Traccia Parere Civile Esame Avvocato 2016

Schema seconda Traccia Parere Civile Esame Avvocato 2016

- Breve introduzione con trattazione dell'istituto della donazione art. 779 c.c. (elemento oggettivo, soggettivo, forma, varie figure donazione, donazioni indirette).
- Donazione cose future e altrui, descrizione.
- Contrasto giurisprudenziale su effetti donazione cosa altrui: inefficacia o nullità. Sentenza Cassazione n. 1596/2011 e n. 10356/2009. Risoluzione contrasto con sentenza Sezioni Unite del 15.03. 16 n. 5068.
- Usucapione abbreviata ex art. 1159, applicabilità.
- Donazione indiretta o di modico valore, elementi.
- Conclusioni

E' necessario, al fine di rappresentare la linea difensiva maggiormente idonea alla tutela delle ragioni di Caio, occorre partire dall'analisi dell'istituto giuridico della donazione.

L'art. 769 del Codice civile disciplina il contratto con cui un soggetto arricchisce l'altra parte trasferendogli un diritto o assumendo un'obbligazione esclusivamente per spirito di liberalità.

Elementi essenziali della donazione sono, dunque, quello oggettivo costituito dall'incremento del patrimonio altrui e *l'animus donandi*, che integra l'elemento soggettivo. La causa del negozio giuridico risiede proprio nello spirito di liberalità, nella volontà di donare e, quindi, di effettuare un'attribuzione patrimoniale a titolo gratuito nei confronti di un'altra parte.

La donazione è un contratto tipico che può avere effetti reali, quando trasferisce un diritto, o effetti obbligatori nel caso in cui il donante assuma un'obbligazione verso il donatario. E' in ogni caso un contratto bilaterale, perché presuppone l'incontro di due volontà, ma a prestazione unilaterale, in quanto genera obbligazioni esclusivamente a carico del donante.

La forma prevista per tale contratto è solenne, prevedendo la legge l'atto pubblico a pena di nullità. Inoltre, è necessaria la presenza dinanzi al notaio delle parti e di due testimoni.

Particolari figure di donazione sono quella remuneratoria dove lo spirito di liberalità si connette ad una riconoscenza per servizi ricevuti o per meriti particolari del donatario. E' presente nel nostro ordinamento anche la donazione obnuziale, compiuta relativamente ad un matrimonio a favore di uno o entrambi gli sposi. Infine, c'è quella modale che si presenta quando nel contratto viene

inserito un elemento accidentale volto a perseguire una finalità ulteriore, rispetto a quella principale dell'arricchimento del donatario.

Spesso la finalità perseguita dell'arricchimento del donatario, si può raggiungere anche indirettamente senza il ricorso allo schema della donazione. Basti pensare ad esempio al pagamento di un debito altrui. In tal caso si parla di donazioni indirette che non richiedono la forma solenne prevista per la donazione.

Nel caso che ci accingiamo a trattare emerge la problematica dell'applicazione dell'art. 771 c.c. riguardante la donazione di cose future anche all'ipotesi di donazione di cose altrui. La legge commina la sanzione della nullità al contratto di donazione di cose future. Al riguardo la giurisprudenza è stata altalenante. La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 1596 del 2001 ha dichiarato che *"la donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma è semplicemente inefficace"*. In un secondo tempo è ritornata sull'argomento capovolgendo l'orientamento iniziale e sancendo che *"la donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell'art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante (Cass. Civile n. 10356/2009)"*.

E' intervenuta recentemente con una sentenza a Sezioni Unite la Corte di Cassazione per sgomberare il campo da ogni dubbio stabilendo che la donazione di cose future è nulla, ma non per l'applicazione dell'art. 771 c.c che commina la nullità alla donazione di cose future, ma per assenza della causa del negozio di donazione (Cass. Civile, Sez. Unite, sentenza del 15.03.2016 n. 5068).

Se il Supremo Consesso è dovuto intervenire per risolvere la dicotomia tra i diversi orientamenti, è, invece, unanime la convinzione che anche in caso di nullità del negozio di donazione di cose altrui, il titolo, soprattutto se trascritto, è idoneo ai fini dell'usucapione abbreviata ai sensi dell'art. 1159 c.c. (Cass. Civile n. 10356/2009; Cass. Civ. n. 1596 del 2001, Cass. Civ. n. 5068/2016)

A tale assunto si giunge considerando che l'art. 1159 c.c. richiede ai fini della configurabilità dell'usucapione la presenza di un titolo idoneo e debitamente trascritto, oltre alla buona fede dell'acquirente. L'idoneità richiesta dalla norma va intesa nel senso che la sostanza e la forma del negozio astrattamente rendono idoneo il titolo al trasferimento dell'immobile.

In base alle argomentazioni svolte possiamo concludere che Caio non dovrà restituire il terreno ricevuto in donazione da Sempronio, sebbene questi non ne fosse proprietario. Caio, infatti, in buona fede ignorava che l'immobile fosse di proprietà di Mevio. L'atto di donazione del terreno è stato trascritto, ma benchè nullo, in base all'orientamento giurisprudenziale espresso recentemente dalla Suprema Corte, rappresenta un titolo idoneo all'acquisto dello stesso per usucapione ex. art. 1159 c.c., essendo trascorsi i dieci anni richiesti.

Per quanto concerne, invece, la richiesta di restituzione del denaro ricevuto da Mevio e con il quale Caio ha acquistato l'appartamento, la pretesa nullità avanzata da Tizio per inosservanza dei requisiti di forma previsti dalla legge, è infondata. Ci troviamo, difatti, di fronte ad una donazione indiretta svincolata al rispetto della forma solenne richiesta per le altre donazioni.

avv. Ida Melillo